REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari

Oggetto: **Comune di Villaputzu - Determinazione di imposizione del vincolo idrogeologico deiterreni facenti parte del territorio comunale di Villaputzu, ai sensi dell'art. 1 del R.D. L.3267/1923 e dell'art. 20 della L.R. n. 8/2016.**

IL DIRETTORE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Visto il R.D.L. n. 3267/1923 (Legge forestale) e, in modo particolare, l'art. 1[1];
Visto il R.D. n. 1126/1926 (Regolamento della Legge forestale);
Visto l'art. 20 della L.R. 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna);
Visto l'art. 1 della legge istitutiva del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale[2];
Visto il Decreto dell'Assessora agli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 61/2024 che conferisce al dott. Carlo Masnata le funzioni di Direttore del Servizio territoriale ispettorato di Cagliari del CFVA;
Considerato che in data 24 febbraio 2026 il Servizio scrivente, con nota prot. n. 14073, ha inviato al comune di Villaputzu, per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, la proposta di vincolo idrogeologico, ex art. 1 del RDL n. 3267/1923, dei terreni facenti parte del territorio comunale di Cagliari, costituita dalla Relazione generale con l'Allegato A – Carta IGM 1:25000;
Considerato che la proposta di vincolo idrogeologico è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per i 90 giorni previsti, dal 25/02/2026 al 26/05/2026 come da Referta di pubblicazione del comune di Villaputzu n. 6922 del 27/05/2026 (prot. CFVA n. 40783 del 27/05/2026);
Considerato il reclamo inviato dal Comando del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di "Salto di Quirra" (PISQ) direttamente al Servizio scrivente in data 21/05/2026 (prot. ricezione n. 38914) e successivamente pervenuto anche per il tramite del comune di Villaputzu in data 08/06/2026 con prot. n. 43333 allegato alla presente;

Considerato che la proposta di vincolo idrogeologico, finalizzata a dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 1 del RDL n. 3267/1923, trova giustificazione nelle caratteristiche geologiche, morfologiche, pedologiche, forestali e climatiche dell'area come ampiamente descritto nella relazione generale;
Viste ed assunte le controdeduzioni redatte dal Responsabile del Settore tecnico del Servizio scrivente allegate alla presente;
Dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990 e del codice di comportamento adottato con la D.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021;

per le causali citate in premessa

DETERMINA

Art. 1 - di sottoporre a vincolo idrogeologico il territorio comunale di Villaputzu, come da atti di vincolo definitivi costituiti dalla Relazione generale con l'Allegato A – Carta IGM 1:25000.
Gli atti definitivi, in formato digitale, costituiti da:

- Relazione Generale
- Allegato A- Carta IGM 1:25000
- Attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale

sono già in possesso di codesta Amministrazione comunale.
Gli stessi atti sono stati inseriti nelle apposite cartelle condivise del server istituzionale, a disposizione della D.G. CFVA e della Stazione Forestale in indirizzo.
Art. 2 - Sono allegati alla presente il reclamo presentato dal Comando PISQ e le Controdeduzioni tecniche del Servizio scrivente
Art. 3 - Ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. n. 3267/1923 si prega di voler pubblicar per 15 giorni all'Albo Pretorio di codesto Comune gli atti definitivi di vincolo che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate si intenderà definitiva alla scadenza della pubblicazione anzidetta.
Avverso la presente determinazione è dato ricorso gerarchico al Comandante del CFVA e, eventualmente, ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore.

Il direttore del Servizio
dr Carlo Masnata

[1]Art. 1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

[2]L.R. 5 novembre 1985, n. 26 – Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

Siglato da :

GIOVANNI PANI

Firmato digitalmente da
CARLO MASNATA
07/07/2026 10:56:52